



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 28/13

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO E LA SOSTA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “SUSA – MONCENISIO” E “9° RADUNO LANCIA DELTA INTEGRALE CITTA’ DI SUSÀ”

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta della Società Supergara S.r.l., organizzatrice della “Susa – Moncenisio”, gara automobilistica di Slalom Singolo, che si terrà i giorni 15 e 16 giugno 2013, di utilizzo dell’area a parcheggio della stazione, da adibire a verifiche tecniche ante gara e a parco chiuso a fine gara.

Tenuto conto che nei medesimi giorni l’Associazione “delt-1-one Club Italia” ha organizzato lo svolgimento del 9° Raduno Lancia Delta Integrale Città di Susa.

Considerato che il punto di accoglienza con l’area sosta delle autovetture, per quest’ultimo evento, è previsto in piazza Savoia nelle giornate di sabato 15.6.2013 dalle ore 10 alle ore 16 e domenica 16.6.2013 dalle ore 7 alle ore 11.

Dato atto che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà la sosta e il transito nelle parti di vie e piazze interessate dalla manifestazione.

Visto l’art. 107 comma 3 T.U. 267/00.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del "Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285.

Visto il relativo Regolamento d’attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dalle ore 7 del 15 giugno 2013 alle ore 20 del 16 giugno 2013, sia vietata la sosta ed il transito, ad eccezione dei mezzi da corsa, assistenza e di servizio, nell’area a parcheggio della Stazione con esclusione della prima parte del posteggio – lato ingresso stazione, come da segnaletica mobile disposta in loco;

che dalle ore 10 alle ore 16 del 15 giugno 2013 e dalle ore 7 alle ore 11 del 16 giugno 2013, sia vietata la sosta in piazza Savoia per consentire la sosta delle auto partecipanti alla manifestazione.

E’ fatto salvo in caso di necessità, l’accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l’erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all’Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione;



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Vice Commissario Lino Chiolero.

Susa 10.06.2013

Il Responsabile della Polizia Municipale
Lino Chiolero